

strutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), con effetto dal 5 novembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

*Il Ministro:* ANSELMINI

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., in Sarzana.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), con effetto dal 5 novembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1976

*Il Ministro:* ANSELMINI

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.

**Modalità per il pagamento dell'imposta straordinaria dovuta per l'anno 1976 per gli autoveicoli, motocicli, autoscafi e aeromobili.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, istitutivo di un'imposta straordinaria per l'anno 1976 per gli autoveicoli, motocicli, autoscafi e aeromobili;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che ai sensi del secondo comma del citato art. 42 devono stabilirsi le modalità per il pagamento dell'imposta;

Decreta:

*Articolo unico*

L'imposta straordinaria di cui all'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, deve essere corrisposta:

a) per gli autoveicoli, motocicli e autoscafi per i quali è stata pagata la tassa di circolazione per il periodo fisso in corso, o sarà pagata per il restante periodo del corrente anno entro il 31 ottobre 1976, con versamento sul conto corrente postale /88000 intestato all'Automobile club d'Italia, utilizzando gli ordinari bollettini a tre sezioni (mod. ch. 8 bis) o direttamente presso gli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia, che provvederanno a rilasciare speciale bolletta;

b) per gli autoveicoli, motocicli e autoscafi per i quali la tassa di circolazione per l'anno 1976 sarà corrisposta oltre il 31 ottobre 1976, l'imposta straordinaria dovrà essere versata, con le modalità di cui alla precedente lettera a), nella stessa data in cui viene effettuato il pagamento della tassa di circolazione, con distinto versamento.

Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

c) per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, l'imposta straordinaria per l'anno 1976 deve essere corrisposta con versamento sul conto corrente postale 1/15000, intestato all'ufficio del registro — concessioni governative — di Roma, utilizzando gli ordinari bollettini a tre sezioni (mod. ch. 8 bis). Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1976 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.

Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca d'immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Roma, addì 27 settembre 1976

(10751)

*Il Ministro:* PANDOLFI